



Ufficio: VICESEGRETARIO
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 525 DEL 04-06-2019

Oggetto: **PROCEDIMENTO RG GDP 43/18 RG 318/18 - NOMINA LEGALE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- è stata notificata al Comune di San Severino Marche la richiesta di citazione in giudizio a comparire all'udienza del 10/06/2019 per il procedimento RG GDP 43/18, RG 318/2018;
- per il procedimento succitato la compagnia assicuratrice del Comune (UnipolSai) ha indicato per la difesa dell'ente l'Avv. Simonetta Sanarighi del Foro di Macerata;

Premesso inoltre che

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "contratto d'appalto";
- a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i "principi fondamentali" del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive nel procedimento sopra descritto;

Valutato che



- in riferimento a tali tipologie di prestazioni la Corte dei Conti rileva che “alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d’opera o di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure per l’affidamento, alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50), che, in esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l’ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di “contratto di appalto di servizi” (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. n. 163 del 2006) molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d’opera o di opera intellettuale.” La stessa Corte specifica che “Il confine fra contratto d’opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d’appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest’ultimo in ordine al profilo dell’organizzazione, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d’opera, di converso, pur avendo anch’egli l’obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione.” (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

- la stessa sezione prosegue nel delineare il quadro normativo di riferimento, aggiungendo che “Il codice dei contratti pubblici adotta certamente una nozione ampia di appalto di servizi, che comprende, in alcuni casi, anche l’attività del professionista intellettuale. Si tratta di nozione finalizzata ad estendere l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (in aderenza, da ultimo, alle direttive comunitarie del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, tese a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento). Tale nozione, come accennato, non si ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d’opera, di prestazione d’opera intellettuale o di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei contratti pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur definiti come “appalto”, comprendono una serie eterogena di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016).” Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

Verificato infine che

- spetta al Comune valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi tecnico-professionali che intende affidare in termini di contratto d’opera intellettuale o di appalto di servizi e che la prestazione necessita di competenze tecniche (e, come tale, deve essere resa da soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell’albo professionale), ma non si ravvisa la necessità di un’organizzazione aggiuntiva (tipica dell’appalto). Come evidenziato in precedenti pareri (cfr., per esempio, SRC Lombardia, deliberazione n. 178/2014/PAR), la necessità di utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore, non è sufficiente a ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere inquadrato nell’appalto di servizi. (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);



Accertato quindi che

- l'incarico al professionista per la resistenza in giudizio non presenta le caratteristiche tipiche dell'appalto, ma mantiene quelle del contratto d'opera intellettuale;

Verificato inoltre che

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

- secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

Richiamati

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

Viste le Linee guida ANAC n. 12 "affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Considerato quindi che

- l'incarico legale in questione viene affidato in termini di contratto d'opera intellettuale, trattandosi di attività relativa esclusivamente al singolo contenzioso;

- l'importo risulta comunque ben al di sotto della soglia di € 40.000,00 prevista per gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e che comunque viene garantito il principio di rotazione per il conferimento di incarichi di tale natura;

- in riferimento al caso concreto **non risultano oneri diretti a carico del Comune** in quanto le spese legali sono a carico della compagnia assicuratrice UnipolSai;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 5 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;



VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell'11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 38 del 16/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo esercizi 2019/2021.

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- 2) Di procedere all'affidamento dell'incarico legale all'avvocato Simonetta Sanarighi del Foro di Macerata, con studio legale in Corso Garibaldi 14 62029 TOLENTINO (MC), CF SNRSNT64M54L191F, nei termini indicati in premessa;
- 3) Di dare atto che il compenso per il legale è a totale carico della compagnia assicuratrice del Comune UnipolSai e che non risultano esserci oneri diretti a carico del bilancio comunale.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 04-06-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 04-06-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

La suesesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04-06-19 al 18-06-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 19-06-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario